
IVA: pubblicato il decreto relativo all'e-commerce

16/06/2021

Il 1° luglio prossimo cambiano le **regole IVA** nell'ambito di **e-commerce**, sia sostanziali per i requisiti di **territorialità** finalizzati a individuare quale imposta applicare, sia procedurali per utilizzare gli **sportelli unici** in luogo dell'apertura delle partite IVA negli altri Stati dell'Unione europea.

Le norme europee di riferimento sono:

- la Dir. 2017/2455/UE, parte seconda (la parte prima aveva solo individuato la soglia di applicazione dell'IVA del fornitore per i soggetti minimi);
- la Dir. 2019/1995/UE, sugli obblighi attribuiti alle **piattaforme elettroniche** (o *interfacce o marketplaces*)

e sono state recepite con il D.Lgs. 83/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno.

A proposito di recepimento delle direttive europee in materia di operazioni transnazionali, siamo ancora in attesa dell'approvazione della legge europea (già approvata dalla Camera e ancora in Commissione al Senato) per introdurre nel nostro ordinamento le disposizioni della Dir. 2018/1910/UE, già in vigore dal 1° gennaio 2020, note come **quick fixes** (soluzioni rapide) in tema di **transazioni a catena, call-off stock** e per la rilevanza sostanziale e non formale dell'iscrizione al **VIES** del cliente estero.

In estrema sintesi l'obiettivo della norma è quello di far pagare al consumatore l'imposta – sia nella aliquota che nella spettanza erariale – del **luogo di consumo**, individuato come quello cui è destinata la **spedizione**.

Sino alla fine di questo mese il consumatore potrebbe invece pagare per lo stesso prodotto:

- zero se si tratta di un **bene** proveniente da **extra-UE** del valore non superiore a € 22;
- l'aliquota del **Paese di partenza** se il fornitore non supera la **soglia di protezione** (di regola € 35.000) relativa a tutte le spedizioni verso i privati di ciascun Paese nell'arco dell'anno;
- l'aliquota del **Paese di destinazione**, se il fornitore è stabilito nel suo Paese, oppure è un **fornitore estero**, che ha superato la soglia di protezione o che non l'ha superata ma ha preferito aprire la **partita IVA** in quello Stato, che applica un'aliquota IVA inferiore a quella di origine.

Dal 1° luglio prossimo verrà meno l'**esenzione** da **IVA** per gli arrivi da fuori UE e l'imposta applicabile sarà in ogni caso quella del Paese di destinazione.

La Commissione europea conta di recuperare € 5 miliardi di imposta, di cui 1 eliminando l'esenzione all'**import** e 4 per una migliore **compliance**, dovuta anche all'intervento delle piattaforme elettroniche. Dal 2023 entrerà poi in vigore la direttiva nota come **DAC7** (Dir. 2021/514/UE) che coinvolgerà gli istituti di moneta elettronica, considerando che tutti i pagamenti dell'e-commerce sono fatti con questo strumento. Qui la Commissione europea si sbilancia a prevedere un **recupero di gettito** pari a € 30 miliardi nel 2025.

Al riguardo ricordiamo che le **vendite online** (che il nostro ordinamento qualifica come vendite per corrispondenza) sono **esonerate** sia dalla **fatturazione** (art. 22 c. 1 n. 1 Legge IVA) sia dalla **certificazione** (art. 2 c. 1 lett. oo DPR 696/96).

Il nuovo decreto legislativo era stato posto in consultazione alla fine del 2020, e tra le proposte pervenute al Ministero dell'Economia e delle Finanze c'era quella di riscrivere completamente le norme sugli sportelli unici, cosa che è stata fatta solo nelle note al provvedimento, mantenendo una sequenza non adeguata. Al riguardo le disposizioni sui **tre sportelli unici** (OSS: *One Stop Shop* – negozio o ufficio dove ci si ferma una sola volta)

consentiranno di dichiarare e versare trimestralmente (mensilmente per le importazioni) l'imposta di ciascuno Stato estero, nella misura in cui si applica all'insieme delle spedizioni in partenza dall'Italia o dei servizi rilevanti territorialmente all'estero.

La norma di maggior rilievo per le imprese italiane che operano in questo settore è l'art. 74-sexies della legge IVA, così in rubrica: *Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni in partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche*. Peccato che venendo in ordine successivo all'art. 74-quinquies, che risale alla Dir. 2002/38/CE per tassare i **servizi online** venduti ai consumatori del nostro Paese, e che rimane con questa funzione – *Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE* – questa norma viene richiamata più volte in quella di interesse generale per quanto riguarda gli adempimenti da osservare per aderire allo sportello unico (**OSS UE**) e per utilizzarlo ai fini degli adempimenti.

Il terzo sportello (**IOSS**) è disciplinato dal nuovo art. 74-sexies.1 per i **beni importati**. In assenza di adesione è prevista una **procedura** mensile con le **dogane** (nuovo art. 70.1 legge IVA).

D.Lgs. 83/2021